



**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 36

DEL 13-07-2019

Oggetto: MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 12:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	P	LORETONI MIRCO	P
SENSI FILIPPO	P	CARIOLI GIANCARLO	P
AURELI ANTONIO	P	TOMANI SARA	P
ALBANI AGOSTINO	P	TESTA LUCA	P
LIBERTI ALICE	P	CHERUBINI ANNA	P
RASTELLI ALESSIA	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11
Presenti n. 11 Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno previa nomina degli scrutatori:

ALBANI AGOSTINO
LIBERTI ALICE
CHERUBINI ANNA

Immediatamente eseguibile

N

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 40 DELL'ANNO
09-07-2019 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 09-07-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione n. 14 del 22.06.2001 e s.m.i.;

Visto in particolare l'art. 27 rubricato "Vicesindaco" il quale al comma 6 prevede che: *"Gli assessori estranei al Consiglio non possono svolgere le funzioni di Vicesindaco"*;

Ritenuto dover apportare una modifica al su citato articolo non condividendo la limitazione posta dal comma 6 alla discrezionalità del sindaco;

Considerato, altresì, che, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la nomina dell'assessore esterno fa parte del contenuto facoltativo dello statuto e che in ordine all'eventuale espletamento da parte dell'assessore esterno vicesindaco delle funzioni vicarie temporanee e permanenti del sindaco (ex art. 53, commi 1 e 2 TUEL 267/2000) tra le quali quelle di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla sua convocazione salvo differente previsione statutaria (art. 39, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

Considerato che nel nostro ordinamento non è consentito che al vicesindaco, scelto al di fuori del Consiglio comunale, possa essere attribuita la presidenza del Consiglio stesso pur se in via occasionale e vicaria (pareri del Consiglio di Stato n. 94/96 del 21/02/1996 e n. 501/2001 del 14/06/2001);

Visto che la stessa normativa statale, il su citato articolo 43 al comma 1, stabilisce che le funzioni vicarie del presidente del consiglio, quando lo statuto non dispone diversamente, siano esercitate dal consigliere anziano, individuando, pertanto, in carenza di specifiche disposizioni dell'ente, il vicario del presidente del consiglio;

Ritenuto, apportare all'art. 27 del vigente statuto comunale le seguenti modifiche ed integrazioni:

Comma 6 – *Gli assessori estranei al Consiglio possono svolgere le funzioni di Vicesindaco. I poteri riguardanti la convocazione e la presidenza del Consiglio restano di competenza del Consigliere anziano.*

Visti i pareri del Ministero dell'Interno datati 12/10/2005 e 19/05/2006 in materia di poteri del Vicesindaco;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 60 dello statuto comunale;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 267/2000 concernente le modalità di approvazione degli statuti comunali e le relative modifiche: *"Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie....omissis...lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente"*;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente non ha riflessi sul patrimonio dell'Ente;

Udita la discussione come sinteticamente riportata:

Il Segretario Comunale illustra l'argomento e spiega i termini della modifica proposta.

Consigliere TOMANI: riferisce all'Assemblea di aver chiesto una modifica dello Statuto comunale più complessa di quella proposta e fatta in modo democratico o almeno condiviso; in questa maniera la Minoranza non ha voce in capitolo mentre, visto che lo Statuto è fondamentale, le modifiche vanno fatte con una apposita commissione ed in modo condiviso. Si reputa non necessaria la modifica proposta e la relativa urgenza nel provvedere.

Consigliere SENSI: la limitazione presente è un retaggio di quando la Giunta Comunale era composta da più Assessori.

TOMANI: riferisce che nello Statuto ci sono più cose da adeguare e chiede all'uopo di costituire una apposita Commissione.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente risultato:

consiglieri presenti n. 11

voti favorevoli n.8

voti contrari n.3 (Tomani, Testa, Cherubini),

avendo riportato il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa parte integrante e sostanziale:

1. Di approvare la seguente modifica ed integrazione al comma 6 dell'art. 27 dello Statuto comunale:

Comma 6 – Gli assessori estranei al Consiglio possono svolgere le funzioni di Vicesindaco. I poteri riguardanti la convocazione e la presidenza del Consiglio restano di competenza del Consigliere anziano.

2. Di dare atto che l'art. 27 – VICESINDACO dello Statuto comunale, nel testo modificato, risulta essere il seguente:

Art. 27 – VICESINDACO

1 – Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art.15 comma 4 bis della Legge 19.03.1990, n.55. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco, si segue l'ordine con cui i nomi degli Assessori sono stati comunicati al Consiglio Comunale. In caso di assenza o di impedimento degli Assessori la sostituzione spetta al Consigliere anziano.

2 – Se la cessazione della carica di Sindaco avviene per impedimento permanente, rimozione, decadenza, o decesso, fino all'elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal Vicesindaco. Parimenti, il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del Consiglio e fino alle nuove elezioni, ad eccezione dei casi in cui venga nominato un Commissario.

3 – Qualora il Vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

4 – Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di elencazione nel provvedimento di nomina.

5 – Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge.

6 – Gli assessori estranei al Consiglio possono svolgere le funzioni di Vicesindaco. I poteri riguardanti la convocazione e la presidenza del Consiglio restano di competenza del Consigliere anziano.

3. Di disporre che lo Statuto, come modificato, sia pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
4. Di dare atto che, la presente modifica statutaria entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1 del T.U. n.267/2000)

Li 06-08-2019 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-08-2019 al 21-08-2019, ai sensi dell'art.125, del T.U. n.267/2000.

Li, 22-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-08-2019 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n.267/2000.

Li, 17-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria